

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1975

relativa ai rifiuti

(75/442/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235;

considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;

considerando l'importanza di favorire il ricupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente ⁽³⁾ sottolinea la necessità di azioni comunitarie, compresa l'armonizzazione delle legislazioni;

considerando che una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento dei rifiuti, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza, dovrebbe applicarsi ai beni mobili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle disposizioni nazionali in vigore, ad eccezione dei rifiuti radioattivi, minerari e agricoli, delle carogne, delle acque di scarico, degli effluenti gassosi e dei rifiuti soggetti a una specifica regolamentazione comunitaria;

considerando che, per assicurare la protezione dell'ambiente, occorre prevedere un sistema d'autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare, ammassare o depositare rifiuti per conto altrui, la sorveglianza delle imprese che smaltiscono i propri rifiuti e di quelle che raccolgono i rifiuti altrui nonché un piano contenente i dati essenziali da prendere in considerazione per le varie operazioni di smaltimento dei rifiuti;

considerando che la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio « chi inquina paga »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva :

- a) per « rifiuto » si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti;

⁽¹⁾ GU n. C 32 dell'11.2.1975, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. C 16 del 23.1.1975, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3.

- b) per « smaltimento » si intende :
- la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti nonché l'ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;
 - le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il ricupero o il riciclo dei medesimi.

Articolo 2

1. Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono adottare specifiche regolamentazioni per categorie particolari di rifiuti.
2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva :
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - f) i rifiuti soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.
2. Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni progetto avente per oggetto tali misure, e in particolare qualsiasi progetto di regolamento relativo :
 - a) all'impiego dei prodotti che possono causare difficoltà tecniche di smaltimento o comportare costi di smaltimento eccessivi;
 - b) all'incoraggiamento :
 - della diminuzione della quantità di taluni rifiuti;
 - del trattamento dei rifiuti per il riciclo e il riutilizzo;
 - del ricupero di materie prime e/o della produzione di energia da alcuni rifiuti;

- c) all'impiego di certe risorse naturali, ivi comprese le risorse energetiche, per usi in cui è possibile sostituirle con materiali di ricupero.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare :

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6

La o le autorità competenti di cui all'articolo 5 dovranno elaborare quanto prima uno o più piani che contemplino fra l'altro :

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
- i requisiti tecnici generali;
- i luoghi adatti allo smaltimento;
- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Tale o tali piani potranno riguardare ad esempio :

- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere allo smaltimento dei rifiuti,
- la stima dei costi delle operazioni di smaltimento,
- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti :

- li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa di smaltimento, oppure
- provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle misure prese a norma dell'articolo 4.

Articolo 8

Per rispettare le misure adottate in virtù dell'articolo 4, gli stabilimenti o imprese che provvedono al trattamento, all'ammasso o al deposito dei rifiuti per conto di terzi devono ottenere dalla autorità competente di cui all'articolo 5 un'autorizzazione che indichi in particolare :

- i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare,
- i requisiti tecnici generali;
- le precauzioni da prendere;
- le indicazioni, da fornire su richiesta dell'autorità competente, sull'origine, la destinazione, il trattamento, i tipi e le quantità di rifiuti.

Articolo 9

Gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 8 sono controllati periodicamente dall'autorità competente menzionata all'articolo 5, specialmente per quanto concerne il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 10

Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, all'ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti nonché quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi sono soggette alla vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 5.

Articolo 11

Conformemente al principio « chi inquina paga », il costo dello smaltimento dei rifiuti, detratto l'importo dalla loro eventuale valorizzazione deve essere sostenuto :

- dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 8;
- e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

Articolo 12

Ogni tre anni ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti nel proprio paese e la invia alla Commissione. A tal fine gli stabilimenti e le imprese di cui agli articoli 8 e 10 sono tenuti a fornire all'autorità competente di cui all'articolo 5 le informazioni relative allo smaltimento dei rifiuti. La Commissione trasmette la relazione agli altri Stati membri.

Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR